



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA SINDACALE N. 197 del 28-11-2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 2019. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO.

IL SINDACO

Visti:

- i provvedimenti del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino al Decreto Legge del 23 luglio 2021 n. 105 con i quali è stato dichiarato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
- il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Lazio in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Richiamate le precedenti ordinanze sindacali legate all'emergenza sanitaria;

Considerato che:

- la cosiddetta “quarta ondata di coronavirus” in città sta facendo registrare una costante crescita della diffusione del virus;

Valutato che:

- la situazione epidemiologica tende tuttavia al peggioramento e rende necessario un controllo puntuale e rigoroso sulla sicurezza dei comportamenti che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
- come ogni anno, a partire dai prossimi giorni e fino alla conclusione delle festività, sull' intero territorio Comunale, si avrà un afflusso notevole di persone, in arrivo anche da fuori città, per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi e attirate dalla caratteristica vivacità della città nel periodo natalizio;
- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento da persone non conviventi e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione virus;

Ritenuto necessario adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica;

Visti:

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020 convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 convertito in Legge n. 124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito in Legge n. 29 del 12 marzo 2021;
- il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, convertito in Legge n. 76 del 28 maggio 2021;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;

il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
il Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021 convertito in Legge n. 133 del 24 settembre 2021;
il Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito in Legge n. 165 del 19 novembre 2021;

Visto l'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Visto il DLGS 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. in particolare artt. 50 e 54;

ORDINA

dal 29 novembre 2021 al 9 gennaio 2022 sull' intero territorio Comunale.

di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all'aperto.

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni,
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo,
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio e pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;

- le Forze dell'Ordine e della Polizia Locale sono incaricate della osservanza sulla esecuzione del presente provvedimento;

- che la presente Ordinanza sia comunicata a:

- A S.E. Sig. Prefetto di Roma protocollo.prefrm@pec.interno.it
- Al Commissariato di P.S. di Albano Laziale comm.albano.rm@pecps.poliziadistato.it
- Al Commissariato di P.S. di Marino comm.marino.rm@pecps.poliziadistato.it
- Alla Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale sottosezpolstrada.albanolaziale.rm@pecps.poliziadistato.it
- Alle Stazioni dei Carabinieri di Albano Laziale trm23633@pec.carabinieri.it
- Stazione Carabinieri Cecchina trm29185@pec.carabinieri.it
- Alla Stazione Carabinieri di Castel Gandolfo Via Ercolano trm23830@pec.carabinieri.it
- Alla Stazione Carabinieri Ville Pontificie Castel Gandolfo trm23734@pec.carabinieri.it
- Alla Stazione Carabinieri di Ariccia trm30081@pec.carabinieri.it
- Alla Stazione Carabinieri di Marino trm23525@pec.carabinieri.it

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

bm/bm

Albano Laziale, 28-11-2021

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005